



19986/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

re

eu ee,

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMIENDOLA - Presidente -

OPPOSIZIONE  
ESECUZIONE

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -

Ud. 22/06/2017 - CC

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

R.G.N. 12036/2016

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Cass. 19936  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12036-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA,

- *ricorrente* -

*contro*

POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 22456/2015 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositata il 06/11/2015;

6800  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO  
SCODITTI.



**Rilevato che:**

a seguito di notifica in data 28 aprile 2010 da parte di Daniel I  
dell'ordinanza di assegnazione della somma di Euro 474,43 nei  
confronti del terzo pignorato Poste Italiane s.p.a., unitamente all'atto  
di precetto recante l'importo complessivo di Euro 807,89, Poste  
Italiane provvede al pagamento dell'importo di Euro 474,43 con  
assegno datato 7 maggio 2010 e incassato il 21 giugno 2010.  
Avverso l'esecuzione forzata intrapresa dal propose  
opposizione Poste Italiane e, successivamente alla sospensione  
dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione, il Giudice di Pace  
di Roma accolse l'opposizione. Avverso detta sentenza propose  
appello Daniel I. Con sentenza di data 6 novembre 2015 il  
Tribunale di Roma rigettò l'appello. Osservò il giudice di appello che,  
benché l'ordinanza di assegnazione sia titolo esecutivo, il terzo  
pignorato non è parte del processo esecutivo e non è tenuto a  
conoscere gli atti dell'esecuzione, sicché in base all'obbligo di buona  
fede e correttezza il creditore deve invitare il terzo ad un  
adempimento spontaneo in modo da evitare il pagamento delle  
ulteriori spese e competenze in precetto. Aggiunse che, avendo Poste  
Italiane documentato il pagamento entro un ristretto termine  
temporale, non ripetibili erano le somme richieste a titolo di spese di  
precetto ed illegittima era l'esecuzione forzata.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi Daniel  
e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha  
ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il  
Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le  
comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.

**Considerato che:**

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 553, 543 e  
ss. cod. proc. civ. Osserva il ricorrente che a seguito della notifica  
dell'ordinanza di assegnazione il terzo pignorato diviene parte del

processo esecutivo quale debitore del creditore procedente e che l'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo anche per le spese necessarie per la sua attuazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1175 cod. civ.. Lamenta il ricorrente che secondo il giudice di merito esisterebbe una particolare tipologia di titoli esecutivi, la cui efficacia insorgerebbe solo dopo la preventiva richiesta stragiudiziale, laddove invece l'ordinanza di assegnazione è un puro e semplice titolo esecutivo.

I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, sono manifestamente infondati. Vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass. 10 maggio 2016, n. 9390. 1) L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Corollari di tale principio sono i seguenti principi. 2) Il creditore procedente potrà comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 479, comma 3, c.p.c.. 3) Se l'ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente. Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta il

diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.

Più di recente Cass. 24 maggio 2017, n. 13112 ha affermato che l'ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **P. Q. M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 330,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 22 giugno 2017

9

Il Presidente

Dott. ssa Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGI

10 AGO. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luise PASSARETTI

